

atteso che tra le caratteristiche che contraddistinguono le ferrovie metropolitane vi è l'alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate".

Giova ricordare che anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che la linea in questione fosse da qualificare come una linea metropolitana: "la linea ferroviaria nasce in pieno centro urbano, attraversa e serve prevalentemente aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, presenta distanze ridotte tra una stazione e l'altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all'altra della città: per queste caratteristiche essa può essere definita una "metropolitana urbana", in accordo con la definizione datane nella tavola 3.1 scenario al 2011, dal Piano comunale dei trasporti nonché dal Piano delle 100 stazioni del Comune di Napoli"; "anche ai sensi delle norme comunitarie (art. 3, paragrafo 1, n. 3 del regolamento CE/91/2003, come modificato dal regolamento CE/1192/2003), tra le caratteristiche che contraddistinguono le ferrovie metropolitane vi è l'alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate." (CdS, Sez. VI, n. 4591/2008). Ciò comporta l'inapplicabilità dell'art. 49 d.P.R. n. 753/1980, relativo alle linee ferroviarie.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 6334 dell'anno 2015 e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti, eccetto il contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016
con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

*Guglielmo Passarelli
di Napoli.*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 21 APR. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Cavallo



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto/a Rosa Pano funzionario del Tar Campania - Napoli attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza/ordinanza/decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 4 fogli, per complessive 7 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Napoli, li data.

15/09/2016

Nome, Cognome
Polo Rosa

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

N. 2057/16 REG.PROV.COLL.
N. 06306/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6306 del 2015, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lidia Buondonno e
Massimo Lacatena, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Santa Lucia 81;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio
Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa
Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno
Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente
domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso
l'Avvocatura municipale,

Grafis s.r.l., in persona del suo Amministratore e legale

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

€ 15,38

rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti prof. Salvatore Alberto Romano, Laura Rainaldi e Marianna Rosino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Napoli, via Michelangelo da Caravaggio, n. 119;

nei confronti di

Ente Autonomo Volturno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Napoli, Via Melisurgo, 4; Alessandra Rapolla;

per l'annullamento o la riforma, ai sensi dell'art. 108 c.p.a., della sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16 maggio 2014 n. 2733, resa in accoglimento del ricorso recante R.G. n. 2542/2013, proposto dalla Società Grafis s.r.l. per l'annullamento della disposizione dirigenziale n. 74/C del 273/2013, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi incluso, per quanto possa occorrere, la nota dello sportello unico per l'edilizia privata dell'8.03.2013, prot. 193781 richiamata nella disposizione dirigenziale del Comune di Napoli impugnata".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Grafis S.r.l., del Comune di Napoli e dell'Ente Autonomo Volturno S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6306 dell'anno 2015, la parte ricorrente impugnava la sentenza indicata in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

che, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato al solo Comune di Napoli, la Grafis S.r.l. insorgeva innanzi al T.A.R. Campania per conseguire l'annullamento dei provvedimenti dirigenziali, a mezzo dei quali il Comune di Napoli aveva dichiarato l'erronea emissione del provvedimento di condono relativo alla pratica edilizia n. 3733/1986 rilasciato a suo tempo in favore della società ricorrente, sul presupposto che la presenza della linea ferroviaria denominata "Cumana" gestita dalla (allora) S.E.P.S.A. S.p.a., rispetto alla quale i manufatti di proprietà della Grafis non osservavano le distanze prescritte dal D.P.R. n. 753/1980, costituissero una circostanza ostativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria; che, in particolare, la Grafis deduceva di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito alla via Diocleziano n. 302, costituito da capannoni industriali, costruito giusta licenza edilizia del 15.12. 1954, successiva licenza del 22.7.1960 e variante 368/1968; aggiungeva che, per ulteriori ampliamenti ed interventi eseguiti sul fabbricato senza titolo abilitativo, alcuni effettuati prima del 1967 ed altri tra il 1967 ed il 1977, per complessivi mq 821, era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985, domanda che ha dato luogo al rilascio di due concessioni edilizie in sanatoria, in data 7.3.2008 n. 4859 e 4860; che, ad anni di distanza, ed in occasione della presentazione di un progetto di demolizione e ricostruzione dell'immobile, era stata emessa la indicata disposizione dirigenziale, che dichiara la erronea



[Handwritten mark]